

S T A T U T O

1. DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio con attività esterna sotto la denominazione:
"PROFIBUS e PROFINET Italia - P.I."

E' consentito l'utilizzo della denominazione nella forma abbreviata

P I

2. SEDE

Il Consorzio ha sede in Milano, via Curtatone n. 16.

3. SCOPO E OGGETTO

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro.

2. Esso si propone di coordinare la ricerca, l'utilizzo e l'identificazione di tutti i mezzi atti ad assicurare la promozione e la diffusione dei sistemi denominati PRO-FIBUS e/o PROFINET.

In rappresentanza dell'Italia, della Repubblica di San Marino, dello Stato Vaticano e dello Stato di Malta il Consorzio aderisce alla "Profibus Nutzerorganisation e.V.", detta anche "PNO e.V.", Associazione senza scopo di lucro, con sede in Germania.

3. Per realizzare il proprio fine il Consorzio, operando in cooperazione con "PNO e.V.", in particolare:

a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra gli Enti Consorziati ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel settore delle apparecchiature da campo;

b) può costituire e gestire in proprio strutture di ricerca avanzata anche a carattere nazionale, garantendone in tal caso la fruizione a tutta la comunità scientifica;

c) può, previ atti convenzionali, costituire Unità e Centri di ricerca presso altri Enti;

d) può mettere a disposizione delle Università, previ atti convenzionali, attrezzature, laboratori e centri suoi propri a supporto della attività didattica, del dottorato di ricerca e della formazione specialistica dei ricercatori;

e) promuove e incoraggia, anche attraverso borse di studio e di ricerca la preparazione di esperti nel settore delle apparecchiature di campo e relative tecnologie;

f) cura, anche in collaborazione con le industrie, la realizzazione di nuove apparecchiature e lo sviluppo di tecnologie avanzate;

g) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati.

4. Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con Università, CNR (ecc. ecc.) e con altri Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società nazionali ed internazionali, che operino nel campo di interesse del Consorzio.

5. Potrà altresì partecipare allo studio, alla realizzazione ed alla gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.

6. Il Consorzio inoltre perseguirà il proprio oggetto:

- Accordando ai Consorziati il diritto di utilizzo del logo e dei marchi di certificazione "Profibus" e/o "Profinet" nonché di quanto ad essi connesso con sottoscrizione di un apposito regolamento e comunque in accordo con le disposizioni stabilite dal PNO e.V.;

- Tenendo costantemente informati i Consorziati ed i terzi interessati sullo stato di "KNOW-HOW", sulle applicazioni e futuri sviluppi di "PROFIBUS" e/o "PROFINET" e promuovendo lo scambio di informazioni fra tutti i soggetti interessati alla diffusione di "PROFIBUS" e/o "PROFINET";

- Consentendo lo scambio di informazioni tecniche per futuri sviluppi di "PROFIBUS" e/o "PROFINET" e per l'elaborazione di "NORME STANDARD".

7. Il Consorzio potrà inoltre:

- stipulare ogni tipo di contratto strumentale e/o correlato all'attuazione dell'oggetto consortile;



Antonio Reyelli

- compiere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle sopraelencate e concludere tutte le operazioni che siano necessarie od utili all'attuazione dell'oggetto consortile ed al funzionamento del Consorzio.

4. DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2034, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati dall'assemblea dei Consorziati con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto

5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

1. Il Consorzio è aperto all'adesione di altri Consorziati il cui ingresso non costituisce modifica dello statuto.

2. I Consorziati possono essere:

- Ordinari: Imprese e società iscritte nel registro delle imprese purché siano fornitrici di prodotti e servizi delle tecnologie Profibus e/o Profinet;

- Esteri: imprese e società iscritte nel competente registro delle imprese o società comunque denominato previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza e che siano altresì iscritte, se esistente, nella RPA (Regional Profibus e Profinet Association) dello Stato di appartenenza;

- Sostenitori: Istituti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Enti e Consorzi;

- Onorari: Persone fisiche che condividono lo scopo, lo sviluppo del Consorzio e delle tecnologie Profibus e/o Profinet (esempio utilizzatori, ricercatori, ...);

- Benemeriti: Persone fisiche che hanno dato un contributo di valore al Consorzio;

- Utilizzatori "End user": Persone fisiche in rappresentanza autorizzata di imprese/aziende di produzione che utilizzano sui loro impianti le tecnologie Profibus e/o Profinet;

- Costruttori di macchine: aziende costruttrici di macchine operatrici di vario genere e per i diversi settori industriali (macchine per il legno, la plastica, imbottigliatrici,...) che utilizzano sulle proprie macchine le tecnologie Profibus e/o Profinet.

3. Ogni Consorziato Ordinario o Estero ha diritto ad un voto in tutte le assemblee.

I Consorziati Sostenitori, Onorari, Benemeriti, Utilizzatori e Costruttori di macchine, possono partecipare alle Assemblee con potere consultivo ma senza diritto di voto.

4. I soggetti che intendono far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

I Consorziati Onorari e Benemeriti, vengono proposti da almeno un Consorziato Ordinario.

La richiesta di ammissione al Consorzio dovrà contenere una dichiarazione di piena conoscenza delle disposizioni di questo Statuto e del regolamento sull'utilizzo del logo e del marchio di certificazione, accettandoli nella loro integrità nonché l'impegno a corrispondere al Consorzio, subordinatamente all'avvenuta ammissione, i contributi consortili di cui al successivo articolo 8.

5. Le adesioni saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con maggioranza di tre quarti dei componenti, previa valutazione della capacità del richiedente di contribuire efficacemente alla attività consortili.

6. La lingua ufficiale per tutti gli atti, la documentazione e le comunicazioni del Consorzio è quella italiana, e ciò anche in presenza di Consorziati Esteri.

6. RECESSO ED ESCLUSIONE

1. E' ammesso il recesso per giusta causa.

2. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione (punto 5.2) o che si sia reso moroso verso il Consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi del Consiglio, ovvero arrechi in qualsiasi modo danno materiale al Consorzio o ai Consorziati o che non si trovi più in grado di partecipare all'attuazione dell'oggetto consortile.

3. La partecipazione al Consorzio viene meno per decesso, oppure per scioglimento o messa in liquidazione o estinzione della Società o dell'Ente, salvo diversa delibera del Consiglio che ne autorizzi la presenza nell'ambito del consorzio.

4. Il Consorziato, trascorso il primo anno di iscrizione, può recedere dal Consorzio con lettera indirizzata al Presidente, non oltre il 30 settembre dell'anno in corso, e con effetto dal 31 dicembre dello stesso anno.

La perdita della qualità di Consorziato per qualunque ragione non dà diritto al rimborso del contributo per l'anno solare in corso, e del contributo "una tantum". Le deliberazioni relative all'esclusione dei Consorziati debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

7. FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI

1. Ogni Consorziato deve versare alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consorzio o al momento della rispettiva ammissione al Consorzio stesso, un contributo "Quota di ammissione (una tantum)" da destinarsi al fondo consortile nonché una "Quota annuale" nelle forme e nella misure fissate dall'Assemblea per ogni singola categoria di Consorziati. I Consorziati Onorari e i Consorziati Benemeriti non sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Se l'ingresso del nuovo Consorziato avviene entro il 30 (trenta) giugno, egli è tenuto a versare, per l'esercizio nel corso del quale entra a far parte del Consorzio, l'intera Quota annuale nella misura da ultimo stabilita dall'Assemblea; se l'ingresso del nuovo Consorziato avviene dal 1° luglio in avanti, egli è tenuto al versamento, per l'esercizio nel corso del quale entra a far parte del Consorzio, del 50% della Quota annuale come sopra stabilita ed è altresì tenuto al versamento anticipato dell'intera Quota annuale per l'esercizio successivo, provvisoriamente determinata nella medesima misura sopra stabilita, salvo conguaglio a debito/credito in relazione all'ammontare definitivamente stabilito l'anno successivo dall'Assemblea.

2. Il Consorzio può avere beni propri, anche provenienti da donazioni o cessioni.

3. Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi e potrà essere utilizzato esclusivamente per l'attuazione dell'oggetto consortile.

4. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati Ordinari, stabilendone le modalità ed i termini.

5. Il Consorziato che per qualsiasi motivo dovesse cessare di far parte del Consorzio e dovesse in seguito nuovamente farne ingresso non è tenuto al versamento della "Quota di ammissione (una tantum)" da destinarsi al fondo consortile se il reingresso avviene entro il secondo esercizio successivo alla fuoriuscita. È tuttavia fatto salvo l'obbligo per il Consorziato di integrare il versamento precedentemente fatto se nel momento del reingresso dovesse rientrare in una delle classi di Consorziati tenuti al versamento di un maggior contributo una tantum (e ciò, ad esempio, per il maggior numero di dipendenti nel frattempo assunti), secondo la Tabella Contributi stabilita dall'Assemblea.

8. COSTI E CONTRIBUTI

1. Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:

a) delle quote iniziali e di eventuali altri fondi erogati dagli Enti Consorziati;

b) dei contributi eventualmente erogati per le attività del Consorzio da Amministrazioni Statali, da Enti pubblici o privati italiani o stranieri, da Organizzazioni della UE;

c) di finanziamenti o contributi erogati da altri Enti o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento dei propri obiettivi consortili.

2. I costi del Consorzio vengono coperti dalla "Quota di ammissione (una tantum)", dalla "Quota annuale", da eventuali ulteriori contributi volontari dei Consorziati, da elargizioni, sovvenzioni e remunerazioni per le eventuali prestazioni del Consorzio, di cui sopra.

3. L'Assemblea decide, per ogni singola categoria di Consorziati, l'ammontare della Quota di ammissione, nonché l'ammontare e la scadenza delle Quote annuali dovute dai Consorziati.

I Consorziati Onorari e i Consorziati Benemeriti non sono tenuti al pagamento delle quote associative.

9. BILANCIO

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Autore: Ajello

The image shows an official circular stamp of the Consorzio. The text within the stamp is partially legible and includes "CONSORZIO", "PRESIDENTE", and "SEGRETERIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be "Ajello".

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio redige la situazione patrimoniale del Consorzio ai sensi dell'Art. 2615 bis Codice Civile.
3. Il Consiglio presenta il bilancio all'Assemblea affinché quest'ultima lo discuta e lo approvi entro il 20 febbraio di ogni anno.
4. Il bilancio dovrà essere depositato entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio a norma dell'Art. 2615 bis Codice Civile.
5. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati ed entreranno a far parte del "Fondo Consortile".
6. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Presidente predispone un bilancio preventivo per l'attività prevista per l'anno successivo e gli impegni economico-finanziario da ciò derivanti.
7. Il bilancio preventivo, approvato dal Consiglio è temporaneamente esecutivo, fino alla data della Assemblea da tenersi entro il 20 febbraio, che dovrà deliberare in merito.

10. ORGANI CONSORTILI

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente, due Vice Presidenti;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori.

2. Le cariche sociali possono essere ricoperte solo dai Consorziati Ordinari e/o dai Consorziati Esteri, a mezzo dei loro amministratori, dirigenti, quadri e impiegati di primo livello, nonché dai Consorziati Benemeriti.

11. ASSEMBLEA

1. L'Assemblea e' costituita da tutti i consorziati.

2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.

3. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

4. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere prevista la facoltà per i Consorziati di esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza, con le modalità e i termini previsti dall'avviso di convocazione medesimo.

Ove sia previsto il voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di tutte le materie poste all'ordine del giorno. Per ciascuna delle materie indicate deve essere formulata una proposta di deliberazione che deve risultare per esteso dall'avviso di convocazione.

Non si tiene conto del voto espresso per corrispondenza se la delibera sottoposta a votazione dell'Assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma i consorziati che hanno votato per corrispondenza sono computati ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

5. Per la validità delle deliberazioni concernenti le modifiche di questo Statuto e per la messa in liquidazione del Consorzio è necessario che le relative deliberazioni siano prese, sia in prima che in seconda convocazione,

con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati con diritto di voto.

6. Per la validità delle deliberazioni aventi oggetto diverso da quelli sopra indicati è necessario che, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Consorziati e le relative deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, mentre in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei consorziati presenti aventi diritto di voto.

7. L'Assemblea e' competente a:

- a) deliberare, in via esclusiva, sull'elezione e la revoca dei Consiglieri e sul loro numero, sul Presidente, due Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e del Collegio dei Revisori eleggendone il relativo Presidente;
- b) sulla determinazione dei loro eventuali compensi;
- c) sulla nomina dei Liquidatori determinandone i poteri;
- d) sulle modifiche del presente Statuto;
- e) sulla eventuale emanazione delle direttive per il funzionamento del Consorzio, per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi;
- f) sulla assunzione del personale dipendente;
- g) sulla approvazione del bilancio;
- h) sull'aggiornamento della "Quota di Ammissione (una tantum)" dei Consorziati;
- i) su qualsiasi altro argomento riservato, da questo Statuto o dalla Legge, alla sua competenza.

8. L'Assemblea ha inoltre la facoltà di attribuire determinati poteri di gestione di firma disgiunta al Presidente ed ai Vice Presidenti e di attribuire al Tesoriere il potere di effettuare i pagamenti del Consorzio.

9. L'Assemblea e' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e, ogniqualevolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, da almeno un quarto dei Consorziati.

10. La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail (con conferma di ricezione) da spedirsi ai Consorziati almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e può altresì prevedere una data per la seconda convocazione: l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma, telefax o e-mail (con conferma di ricezione) da spedire cinque giorni prima di quello della riunione.

11. L'Assemblea sarà tuttavia valida, anche se non convocata come sopra indicato, quando siano presenti o rappresentati tutti i Consorziati e tutti gli organi consortili.

12. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente dell'Assemblea e' assistito da un segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea.

13. Ciascun Consorzio Ordinario e Consorzio Estero ha diritto ad un voto, e può altresì delegare un altro Consorzio a rappresentarlo in Assemblea, ma nessuno può essere portatore di più di sei deleghe.

14. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e messi a disposizione dei Consorziati per visione.

15. L'Assemblea ha facoltà di nominare, quali Consorziati Onorari, personalità del mondo universitario e tecnico-scientifico.

Tali Consorziati non hanno diritto di voto e non sono soggetti a nessuna forma di contribuzione.

12. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consorzio e' amministrato da un Consiglio di Amministrazione, formato da non meno di 5 e non più di 13 membri nominati dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

2. L'Assemblea provvederà a designare fra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente, i due vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

3. La nomina dei Consiglieri spetterà a tutti i Consorziati aventi diritto di voto.

Antonio Rayell

A circular stamp with the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" and "CONSORZIO TREVIGOLO" around the perimeter. In the center, it says "VOTO IN". A handwritten signature, likely "Antonio Rayell", is written over the stamp and extends downwards.

4. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere revocati dall'Assemblea anche senza giusta causa.
5. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
6. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi membri.
7. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata, telefax o e-mail (con conferma di ricezione) da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.
8. Per la validità delle riunioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
10. Il Consiglio potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra indicato, qualora sia presente la totalità dei suoi membri.
11. Il Consiglio ha poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e avrà facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto consortile, fatte salve le materie riservate per legge o per Statuto all'Assemblea.
12. Il Consiglio ha facoltà di delegare parte dei propri compiti ai Consiglieri con cariche: Presidente, Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere con facoltà per gli stessi, nei limiti della propria delega, di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
13. Al Consiglio spetta, tra l'altro, di:
 - a) convocare l'Assemblea in caso di inerzia del Presidente;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) redigere la situazione patrimoniale del Consorzio a sensi Art. 2615 bis del Codice Civile;
 - d) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio e sulla categoria da attribuire al Consorziato, o sul passaggio di categoria, ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea alla nomina dei Consorziati Onorari;
 - e) deliberare l'esclusione del Consorziato come previsto dal precedente articolo 6.2;
 - f) nominare Commissioni Consultive con il compito di esaminare problemi e aspetti specifici di carattere tecnico o commerciale, o con funzioni di assistenza al Presidente ed ai Vice Presidenti.
14. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e non avranno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che l'Assemblea non deliberi altrimenti, fatta eccezione per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, che dovranno essere rimborsate al costo.

13. PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI- SEGRETARIO

1. Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario, eletti dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
2. La rappresentanza legale attiva e passiva del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente e ai Vice Presidenti, con firma congiunta del Presidente e di un Vice Presidente, mentre è sufficiente la firma disgiunta per la corrispondenza del Consorzio.
3. il Presidente è competente a:
 - a) nominare Avvocati;
 - b) convocare e presiedere le Assemblee;
 - c) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli Organi Consortili;
 - d) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea;
 - e) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.
4. Il Presidente può delegare le sue funzioni ai Vice Presidenti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica, o a parità di anzianità di carica, il più anziano di età.
6. Il Presidente e i Vice Presidenti possono rappresentare il PNI presso la "PNO e.V."

14. REVISORI DEI CONTI E TESORIERE

1. E' facoltà dell'Assemblea provvedere alla costituzione di un Collegio dei Revisori. Tale Collegio e' composto di tre membri nominati dall'Assemblea che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Il Collegio ha il compito di controllare l'Amministrazione del Consorzio ed i suoi membri possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.

3. Il Tesoriere ha cura del mantenimento della contabilità di cassa. E' nominato dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Ogni spesa deve essere preventivamente approvata dal Consiglio e deve trovare riscontro nella effettiva disponibilità di cassa.

Spese urgenti possono essere autorizzate dal Tesoriere e poi recepite in Consiglio, ma pur sempre con il dovuto riscontro di cassa.

4. Il Tesoriere è autorizzato a rilasciare quietanze liberatorie delle somme di danaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al consorzio.

15. RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse all'attuazione dell'oggetto consortile.

2. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi saranno svolte dal Consorzio in nome proprio.

3. Il Consorzio garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio di tali attività e la conseguente responsabilità verso i terzi e' regolata nel modo indicato dall'Art. 2615 del Codice Civile.

16. REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esecuzione e l'attuazione dello Statuto potrà essere predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Consiglio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

17. SCIoglimento

1. Il Consorzio si scioglierà:

a) per decorso del tempo stabilito per la sua durata;

b) per impossibilità di conseguire lo scopo;

c) negli altri casi previsti dalla legge o dallo Statuto.

2. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori determinandone le competenze.

3. Il fondo consortile ed ogni altro attivo patrimoniale che risultino disponibili alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto con deliberazione assembleare ad un'Associazione o Istituzione senza fini di lucro attiva, direttamente o indirettamente, nella ricerca nell'area dell'informatica o con finalità uguali o simili a quelli del Consorzio.

4. Le eventuali passività saranno sopportate in proporzione da tutti i Consorziati Ordinari.

18. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del presente Statuto non occorre delibera Assembleare ai sensi del precedente articolo 11.5 purché consti il consenso di tutti i Consorziati aventi diritto di voto in forma scritta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

20. ARBITRATO

1. Qualunque controversia concernente il presente Contratto Consortile, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, sarà devoluta ad un collegio Arbitrale composto da tre Arbitri nominati, due rispettivamente dalla Parti in lite ed il terzo di comune accordo tra gli Arbitri nominati dalle Parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

2. L'arbitrato sarà rituale e regolato dalle disposizioni applicabili del Codice di Procedura Civile, e la decisione degli Arbitri verrà presa in conformità alle disposizioni di legge secondo diritto.

21. DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei Consorziati e dei membri degli organi del Consorzio per tutte le comunicazioni, comprese le convocazioni, è quello risultante dal libro dei Consorziati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, e di cui ogni consorziato ha diritto di prendere visione. E' onere di ogni Consorziato e di

Antonio Reyell

ogni membro di organi consortili comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni variazione dei propri dati risultanti dal predetto libro; in mancanza, le comunicazioni verranno fatte, ad ogni effetto di legge e del presente statuto, secondo le risultanze del libro dei consorziati.

Treviglio, 20^{giugno} 2014 | *casella "io" e sottobanca "13"*

Antonio Capelli

Stefano Marano

